

di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 facciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,
<http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente dell'Ufficio VAS
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007-2013 21 aprile 2015, n. 83

Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013. Misura 213 "Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE". Approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto - Campagna 2015.

Il giorno 21/04/2015, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**IL DIRETTORE DI AREA NELLA SUA QUALITÀ
DI AUTORITÀ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II e dal Responsabile della Misura 213, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2008) 737 del 18/02/2008, di approvazione del PSR della Regione Puglia 2007-2013 così come modificata dalla decisione della Commissione C (2010)1311 del 05/03/2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/ 2010 recante l'approvazione del PSR della Regione Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n. 93 del 26/05/2010);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2012) 9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/07/2011 che modifica il Reg. (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un Quadro per l'Azione Comunitaria in materia di Acque;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/ 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, ed in particolare l'art. 88, che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi, nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio anteriormente al 01/01/2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 e n.73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per quanto concerne l'anno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12/04/2013 che modifica il Reg. (CE) n.1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6513 del 18/11/2014 relativo alle Disposizioni nazionali del applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 162 del 12/01/2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei Pagamenti Diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale". Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1922 del 20/03/2015 recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

VISTA la Legge Regionale Puglia n. 28 del 26/10/2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTO il Regolamento Regionale Puglia n. 28 del 22/12/2008 recante modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17/10/2007;

VISTA la Circolare AGEA n. 23 del 31/03/2015 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per

la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2015".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11 (clausola di revisione), per gli impegni pluriennali assunti, conformemente agli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE n. 1698/05, che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo alla successiva programmazione comunitaria, l'ammissibilità o meno dell'adeguamento in questione, sarà definita da specifiche disposizioni operative che verranno emanate, entro la fine dell'attuale periodo di programmazione, ad integrazione delle disposizioni contenute nel PSR Puglia 2007-2013;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 46 del Reg. CE n. 1974/06, se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

ESAMINATO l'Allegato A "Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto", predisposto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare il suddetto Allegato A "Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto", al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 213;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare l'Allegato A "*Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 213 "*Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE*"
- stabilire che la scadenza per il rilascio della domanda di aiuto nel portale Sian è al **15 maggio 2015**;
- stabilire che in applicazione dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono

essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- stabilire che in applicazione dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili;
- stabilire che dovranno pervenire agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio le domande cartacee corredate dei relativi allegati, qui di seguito elencati:
 - Copia della Domanda di Aiuto anno 2015 rilasciata sul portale SIAN firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente gli aiuti;
 - Copia di un valido documento di identità del titolare/legale rappresentante della ditta richiedente gli aiuti;

La suddetta documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre il **31 agosto 2015**, agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura (U.P.A.) competenti per territori o in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Ufficio Provinciale Agricoltura di

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Domanda anno 2015

Asse II - Misura 213 - "Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE";

DI DARE ATTO che:

ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11 (clausola di revisione), per gli impegni pluriennali assunti, conformemente agli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE n. 1698/05, che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo alla successiva programmazione

comunitaria, l'ammissibilità o meno dell'adeguamento in questione, sarà definita da specifiche disposizioni operative che verranno emanate, entro la fine dell'attuale periodo di programmazione, ad integrazione delle disposizioni contenute nel PSR Puglia 2007-2013;

ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 46 del Reg. CE n. 1974/06, se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

stabilire che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;

stabilire che con successivi provvedimenti saranno definite le modalità di apertura dei plichi in presenza del titolare della domanda o di un suo delegato, nonché saranno definite le modalità di richiesta ai CAA della documentazione occorrente per la chiusura delle istruttorie manuali nel caso di mancato pagamento tramite l'istruttoria automatizzata.

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013

DETERMINA

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

di approvare l'Allegato A "*Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 213 "*Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE*"

di stabilire che la scadenza per il rilascio della domanda di aiuto nel portale Sian è al **15 maggio 2015**;

di stabilire che in applicazione dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

di stabilire che in applicazione dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili;

di stabilire che dovranno pervenire agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio le domande cartacee corredate dei relativi allegati, qui di seguito elencati:

- Copia della Domanda di Aiuto anno 2015 rilasciata sul portale SIAN firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente gli aiuti;
- Copia di un valido documento di identità del titolare/legale rappresentante della ditta richiedente gli aiuti;

La suddetta documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre il **31 agosto 2015**, agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura (U.P.A.) competenti per territori o in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Ufficio Provinciale Agricoltura di

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Domanda anno 2015

Asse II - Misura 213 - " Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE";

di dare attoche:

- ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11 (clausola di revisione), per gli impegni pluriennali assunti, conformemente agli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE n. 1698/05, che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo alla successiva programmazione comunitaria, l'ammissibilità o meno dell'adeguamento in questione, sarà definita da specifiche disposizioni operative che verranno emanate, entro la fine dell'attuale periodo di programmazione, ad integrazione delle disposizioni contenute nel PSR Puglia 2007-2013;
- ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 46 del Reg. CE n. 1974/06, se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

di stabilireche per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in

base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;

di stabilireche con successivi provvedimenti saranno definite le modalità di apertura dei plichi in presenza del titolare della domanda o di un suo delegato, nonché saranno definite le modalità di richiesta ai CAA della documentazione occorrente per la chiusura delle istruttorie manuali nel caso di mancato pagamento tramite l'istruttoria automatizzata.

di dare attoche:

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

di dare attoche il presente provvedimento:

- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
- il presente atto, composto da n° 7 facciate vidimate e timbrate, e da un allegato A, costituito da n. 16 pagine, timbrate e vidimate, è adottato in originale.

L'autorità di Gestione Del Psr 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO A

Alla D.A.G. n. 83 del 21/04/2015

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale
FEASR 2007-2013
Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 36 lett. a) punto iii

Bando pubblico
per la presentazione delle domande di aiuto

ASSE II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

**Misura 213 - "Indennità Natura 2000 e Indennità connesse
alla Direttiva 2000/60/CE"**

INDICE

| | |
|--|--|
| 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI | |
| 2. OBIETTIVI DELLA MISURA | |
| 3. SOGGETTI BENEFICIARI | |
| 4. LOCALIZZAZIONE | |
| 5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' | |
| 6. IMPEGNI | |
| 7. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO | |
| 8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO | |
| 9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO | |
| 10. RICORSI..... | |
| 11. DISCIPLINA DEI CONTROLLI, DELLE SANZIONI, RIDUZIONI, RINUNCE, REVOCHE DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI..... | |
| 12. RECESSO, RINUNCIA, VARIAZIONI E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI | |
| 13. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E DELL'EROGAZIONE DEGLI AIUTI..... | |
| 14. RELAZIONI CON IL PUBBLICO | |
| 15. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI | |
| 16. ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI | |
| 17. ALLEGATI AL BANDO | |

PREMESSA

Il presente bando è emanato in virtù di quanto previsto dai Regolamenti UE n.335/2013 e n.1310/2014, nonché dalla nota n.4501 del 26/02/2014 del Mipaaf - Direzione generale per lo Sviluppo Rurale - per la transizione della programmazione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020, che consentono alle Autorità di Gestione di assumere per alcune misure nuovi impegni nei confronti dei beneficiari finali a valere sul PSR 2007-2013 entro il 31 dicembre 2015.

Pertanto, la base giuridica per le condizioni di ammissibilità agli aiuti della misura e per gli impegni pertinenti è rappresentata dal Regolamento CE n.1698/2005, gli impegni di condizionalità e le baseline di riferimento sono invece stabiliti dalla nuova regolamentazione comunitaria per la riforma della PAC 2014-2020, ossia i Regolamenti UE n.1306 e 1307 del 17/12/2013. Per quanto attiene, invece, al controllo degli impegni assunti, ed alle eventuali sanzioni, riduzioni ed esclusioni dei pagamenti, si fa riferimento ai Regolamenti UE n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 ed al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 Gennaio 2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013.

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (CE) n. 1698/2005** relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** relativo alle disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- **Decisione della Commissione Europea C(2008) 737** del 18/02/2008, di approvazione del PSR della Regione Puglia 2007-2013 così come modificata dalla decisione della Commissione C (2010)1311 del 05/03/2010;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/ 2010** recante l'approvazione del PSR della Regione Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n.93 del 26/05/2010);
- **Decisione della Commissione Europea C(2012) 9700** del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;
- **Regolamento (UE) n. 679/2011** della Commissione del 14/07/2011 che modifica il Reg. (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Direttiva 2000/60/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un Quadro per l'Azione Comunitaria in materia di Acque;
- **Regolamento (UE) n. 640/2014** della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/ 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, ed in particolare l'art.88, che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi, nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio anteriormente al 01/01/2014;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 e n.73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1310/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per quanto concerne l'anno 2014;

- **Regolamento (UE) N. 335/2013** della Commissione del 12/04/2013 che modifica il Reg. (CE) n.1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento (UE) n. 809/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6513 del 18/11/2014** relativo alle Disposizioni nazionali del applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 162 del 12/01/2015** "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23/01/2015** "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei Pagamenti Diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26/02/2015** "Disposizioni modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013";
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1922 del 20/03/2015** "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- **Legge Regionale Puglia n. 28 del 26/10/2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009** concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- **Regolamento Regionale Puglia n. 28 del 22/12/2008** recante modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17/10/2007;
- **Circolare AGEA n. 23 del 31/03/2015** "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2015".

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

Le direttive 79/409/CEE (Conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (Conservazione degli Habitat naturali) hanno previsto l'istituzione di ZPS e SIC all'interno delle quali proteggere e tutelare le specie vegetali ed animali di interesse comunitario, in modo da tutelare la conservazione della biodiversità locale. Frequentemente i siti individuati sono localizzati in aree nelle quali l'agricoltura assume un ruolo di rilevante importanza; l'attività agricola in queste aree, d'altra parte, è soggetta a vincoli specifici imposti dalle norme di salvaguardia e dalle misure di conservazione, stabiliti in particolare negli specifici Piani di Gestione. Pertanto, si rende necessaria la concessione di un sostegno agli agricoltori, al fine di compensare gli oneri, o le limitazioni, nello svolgimento delle normali attività agricole, a copertura dei maggiori costi e dei mancati redditi derivanti dal rispetto degli obblighi previsti per quelle aree.

L'attuazione della misura è direttamente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse II quali la conservazione della diversità delle specie e degli habitat, tra cui i pascoli steppici, attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad "alto valore naturale"

L'obiettivo operativo del sostegno diretto attivato attraverso la misura 213 è di compensare i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle aree soggette all'applicazione dei Piani di Gestione e del regolamento regionale n. 28 del 22 dicembre 2008.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Beneficiari della Misura 213 sono gli Imprenditori Agricoli (singoli ed associati), nelle varie forme giuridiche riconosciute (Ditta Individuale, Società di Persone, Società di Capitali, Società Cooperative) che:

- siano iscritti nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA, **entro e non oltre il 15 Maggio 2015**.
Inoltre, le Società devono risultare in attività alla data 15 Maggio 2015.

4. LOCALIZZAZIONE

La misura si applica, nell'ambito del territorio regionale della Puglia, nelle Zone agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e che si siano dotate di Piano di Gestione secondo la Direttiva 2000/60/CE e/o soggiacciono al rispetto delle Misure Minime di Conservazione previste dal Regolamento Regionale n.28/2008.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I beneficiari devono possedere, **entro e non oltre il 15 Maggio 2015** e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti ai fini dell'ammissibilità agli aiuti:

5.1 Costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo aziendale sul portale SIAN è finalizzata a rendere disponibili tutte le informazioni che possono costituire requisito di ammissibilità ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della Misura/Azione, secondo i principi e le modalità stabilite dal D.M. n.162/2015 e dalle disposizioni specifiche dell'Organismo Pagatore Agea.

5.2 Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio.

E' consentita qualsiasi tipologia di conduzione conforme a quanto previsto da AGEA per la costituzione del fascicolo aziendale, purché in essere alla data di presentazione della domanda.

L'adesione alla misura non è compatibile, per le superfici oggetto di premio, con la contemporanea partecipazione alla misura 214 "Pagamenti agroambientali".

I suddetti requisiti dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno, fatto salvo quanto ulteriormente specificato al successivo paragrafo degli impegni.

6. IMPEGNI

6.1 Impegni

I beneficiari si impegnano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio della domanda di aiuto a:

- Proseguire l'attività agricola mantenendo nel fascicolo aziendale le particelle oggetto di premio.
- Osservare le norme in materia di condizionalità in attuazione del D.M. 23/01/2015 n.180, e dei successivi atti regionali di recepimento, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- Rispettare i vincoli imposti dai Piani di Gestione e/o dalle Misure Minime di Conservazione previste nel Regolamento Regionale 28/08.

I suddetti impegni saranno verificati nel corso dei *controlli amministrativi*, previsti ed eseguiti ai sensi degli artt. 28-48 del Reg. (UE) n. 809/2014, e dei *controlli in loco*, previsti ed eseguiti ai sensi degli artt. 32-37-49 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché, se del caso attraverso *verifiche incrociate* ai sensi dell'art.29 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11 (clausola di revisione), per gli impegni pluriennali assunti, conformemente agli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE n. 1698/05, che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo alla successiva programmazione comunitaria, l'ammissibilità o meno dell'adeguamento in questione, sarà definita da specifiche disposizioni operative che verranno emanate, entro la fine dell'attuale periodo di programmazione, ad integrazione delle disposizioni contenute nel PSR Puglia 2007-2013.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 46 del Reg. CE n. 1974/06, **se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.**

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

7. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Le risorse finanziarie disponibili per la misura 213 per l'anno 2015 ammontano ad 1.000.000 di euro.

Nel corso del 2015 è prevista una rimodulazione finanziaria delle risorse del PSR tra le diverse misure e le risorse che si renderanno disponibili potranno essere utilizzate per implementare la disponibilità finanziaria della misura 213.

Le domande verranno finanziate in base alla graduatoria di ammissibilità, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dal P.S.R. Puglia 2007/2013.

La Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi che, pertanto, saranno archiviate e il richiedente non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione.

L'entità dell'aiuto concesso è così determinato in funzione della coltura praticata e della Superficie Agricola Utilizzata:

| Coltura | Premio (euro/ha) |
|-------------------|------------------|
| Pascoli | 24 |
| Agrumi | 124 |
| Vite da vino | 88 |
| Olivo | 86 |
| Vite da tavola | 197 |
| Fruttiferi | 148 |
| Orticole | 75 |
| Cereali/Foraggere | 53 |

8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissibilità agli aiuti saranno applicati i seguenti criteri di selezione e le relative priorità, secondo quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Puglia 2007-2013 del Giugno 2011:

| Criteri di selezione | Punteggio |
|--|-----------|
| Imprenditori agricoli di età: Fino a 20 anni | 5 |
| Da 21 a 34 anni | 4 |
| Da 35 a 44 anni | 3 |
| Da 45 a 60 anni | 2 |

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 5.

A parità di punteggio sarà data priorità all'azienda con superficie oggetto di premio di estensione superiore.

Per le società di persone si fa riferimento all'età media dei soci (soci accomandatari nel caso delle s.a.s.), mentre per le società di capitali si fa riferimento all'età del legale rappresentante.

Il riscontro della sussistenza di uno o più criteri di selezione previsti determina l'attribuzione del relativo punteggio; tale punteggio è utilizzato per la formazione della graduatoria di ammissibilità agli aiuti.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi e relative priorità si fa riferimento alla data di rilascio della domanda di aiuto.

9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

9.1 Novità per le Domande 2015.

- 1. Piano di coltivazione** - L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015;
- 2. Clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i** - Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del Reg. (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Il beneficiario avrà la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consentirà di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

9.2 Modalità di presentazione delle Domande

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del **fascicolo aziendale**, secondo le disposizioni fissate dall'OP Agea.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia, utili ai fini della richiesta di aiuto, in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

Le **domande** devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite dei soggetti accreditati, secondo le specifiche del Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it. Esse potranno essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

I **termini** per il rilascio informatico della Domande di Aiuto/Pagamento, come stabilito dalla Circolare AGEA relativa alla campagna 2015, sono così fissati:

- **Domande di Aiuto/Pagamento iniziali: 15 maggio 2015;**
- **Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2015;**
- **Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)**

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di aiuto/pagamento iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Il termine per la presentazione delle **Comunicazioni di ritiro** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

9.3 Pubblicazione dell'elenco delle domande di aiuto rilasciate sul portale con relativo punteggio

Concluse le fasi di rilascio delle domande di aiuto/pagamento ed i controlli espletati dall'OP AGEA nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.), la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, con apposito provvedimento amministrativo, approva **l'elenco delle domande rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria**, determinando gli adempimenti conseguenti. Tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con inserimento del punteggio derivante dai criteri selezione e relative priorità.

Il provvedimento, con l'allegato elenco, saranno pubblicati sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it. La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

9.4 Presentazione della Documentazione Cartacea

Il suddetto provvedimento che approva l'elenco delle domande rilasciate sul portale SIAN ed **ammissibili alla successiva fase di istruttoria**, disciplinerà anche i termini e le modalità per gli adempimenti relativi alla gestione della documentazione cartacea così composta:

- a) Domanda di aiuto cartacea, debitamente firmata in ogni sua parte;
- b) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per tali Domande di Aiuto/Pagamento ammissibili alla successiva fase di istruttoria dovrà essere inviata, entro la data specificata nel provvedimento, la suddetta documentazione cartacea tramite Raccomandata A.R. o corriere autorizzato oppure tramite consegna a mano all'U.P.A. competente per territorio.

Ogni plico dovrà contenere una singola domanda con la relativa documentazione richiesta.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di _____
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
MISURA 213 – “Indennità Natura 2000 e Indennità connesse
alla Direttiva 2000/60/CE” - BANDO 2015
Domanda di aiuto n. _____

Le aziende con S.A.U. ricadenti in più province pugliesi, devono presentare il plico all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura della provincia in cui ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno.

9.5 Istruttoria delle Domande di Aiuto/Pagamento

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, successivamente alla chiusura dei termini per la ricezione della documentazione cartacea, specificata al precedente punto 9.4, con l'ausilio delle funzioni informatiche del portale www.sian.it, avvia le verifiche di ricevibilità e successivamente per le domande rese ricevibili le verifiche di ammissibilità agli aiuti.

Tali verifiche saranno di competenza degli U.P.A. presso i quali saranno pervenuti i plichi.

9.5.1 Verifica di Ricevibilità – unicamente per le domande non rilasciate con la modalità prevista della firma digitale

La verifica di Ricevibilità consiste in:

- verifica del rispetto dei termini per la presentazione della documentazione cartacea;
- verifica della completezza della documentazione richiesta;
- verifica della presenza delle firme del titolare/legale rappresentante sulla domanda di aiuto.

La domanda di aiuto **è ritenuta non ricevibile** nei seguenti casi:

1. **Presentazione della documentazione cartacea oltre i termini di scadenza** previsti dal provvedimento che approva l'elenco delle domande rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, di cui al precedente punto 10.6;
2. **Mancanza della firma del titolare/legale rappresentante sulla Domanda di aiuto**
3. **Mancanza anche solo di uno dei documenti elencati alle lettere a)-b)-del precedente punto 9.4.**

Esclusivamente per le domande ritenute non ricevibili, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., sarà data comunicazione all'interessato, da parte dell'U.P.A. competente, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Le domande ritenute ricevibili saranno ammesse alla successiva fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità.

9.5.2 Verifica di Ammissibilità

La verifica di Ammissibilità consiste nell'accertamento della sussistenza delle condizioni di accesso agli aiuti della Misura 213, alla data di rilascio della domanda di aiuto/pagamento, secondo quanto specificato nei precedenti paragrafi inerenti:

- Soggetti beneficiari (par. 3 del presente bando)
- Localizzazione (par. 4 del presente bando)
- Requisiti di ammissibilità (par. 5 del presente bando)

Inoltre saranno attribuiti i punteggi derivanti dai Criteri di Selezione di cui al precedente par. 9.

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, a seguito della verifica di ammissibilità, con appositi provvedimenti amministrativi, approva la graduatoria delle Domande ammissibili e l'elenco delle Domande non ammissibili, agli aiuti della Misura 213, ai sensi del presente bando.

I suddetti provvedimenti saranno pubblicati sul portale www.svilupporurale.regione.puglia.it e sul BURP. La pubblicazione sul BURP avrà valore di notifica per gli interessati.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte dell'U.P.A. competente, competente, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) specificandone le motivazioni.

9.6 Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.

L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN.

L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

9.7 Liquidazione degli aiuti

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato la graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti, espletate le fasi di correttiva degli errori palesi, laddove necessarie, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili della Misura 213.

Tali operazioni vengono svolte attraverso le apposite funzionalità del portale www.sian.it secondo le specifiche disposizioni operative emanate dall'OP Agea.

10. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato **ricorso gerarchico al Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari, **entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione di esclusione**.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

11. DISCIPLINA DEI CONTROLLI, DELLE SANZIONI, RIDUZIONI, RINUNCE, REVOCHE DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Reg. UE n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/01/2015 n.180**, che stabiliscono modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e per gli impegni correlati.

In applicazione della Regolamentazione Comunitaria e delle Disposizioni Legislative Nazionali, la Regione Puglia potrà emettere ulteriori disposizioni applicative delle suddette norme, a cui i beneficiari dovranno attenersi.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le modalità e l'entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dall'5 e 6 del **Reg. (UE) n.809/2014** e dagli artt.15-16-17 del **D.M. 23/01/2015 n.180**.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, **quanto previsto dall'art.7 del Reg. (UE) n.809/2014**:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

12. RECESSO, RINUNCIA, VARIAZIONI E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

12.1 Recesso/Rinuncia

Per la casistica del recesso dagli impegni assunti, si rimanda alla fattispecie della **Comunicazioni di ritiro** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, già specificata al paragrafo 9.2.

L'art. 3 del Reg. (UE) n.809/2014 prevede quanto segue:

1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente.
2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.
3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

La decadenza ed il recupero delle somme non si applicano nelle fattispecie:

- di cause di forza maggiore previsti dalla normativa vigente;
- della clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11.

Il cambio del beneficiario determina il trasferimento e la prosecuzione degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura 213, e deve essere registrato sempre attraverso le operazioni di costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, sia del cedente che del cessionario.

13. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E DELL'EROGAZIONE DEGLI AIUTI.

Il Monitoraggio dell'attuazione della Misura 213 è a cura del Responsabile di Misura che coordina, organizza e supervisiona il lavoro degli uffici delegati allo svolgimento delle attività di gestione, istruttoria e controllo delle domande.

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti, per definire periodicamente lo stato e la valutazione dell'efficacia delle Misure.

14. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it, o contattando il Responsabile della Misura 214 - Azione 1, oppure i referenti provinciali.

Responsabile della Misura 213:

Per. Agr. Arcangelo Mariani - tel. 080 / 5405103 Fax 080 5409597 - e-mail: a.mariani@regione.puglia.it

Pec: misura213-214azione7-216@pec.rupar.puglia.it

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Sig. Nicola CAVA - Tel 080/5405148 Fax 080/5405148 - e-mail n.cava@regione.puglia.it

15. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

16. ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nelle schede di Misura 213 e s.m.i. e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore AGEA, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la "clausola compromissoria" riportante il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare".

Tale clausola, secondo le disposizioni dell'AGEA, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della misura 213 sono inoltre tenuti a:

- 16.1** non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con la misura 213;
- 16.2** collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio;
- 16.3** non produrre false dichiarazioni;
- 16.4** dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- 16.5** garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;
- 16.6** rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della L.R. n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante, tra l'altro, i seguenti impegni: "è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi

ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

17. ALLEGATI AL BANDO

- **ALLEGATO 1: Fac – Simile richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN**
- **ALLEGATO 2: Fac – Simile richiesta credenziali di primo accesso al portale SIAN**

ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

Lungomare Nazario Sauro, 45/47- 70122 BARI

Fax: 080/5409597

E-mail: a.mariani@regione.puglia.it

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 2013 Regione Puglia MISURA 213 |
|-----------------|--|

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Alla Via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande relative al **PSR 2007 – 2013 MISURA 213 per la campagna 2015**;

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale Sian.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- **Elenco Ditte – CUAA**
- **Mandato/Delega n° _____ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA**

DELEGA

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ P.IVA: _____

CUAA: _____

DELEGA

Il Dott.Agr. /For/ _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al **PSR 2007 – 2013 MISURA 213 per la campagna 2015;**

AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda per la **campagna 2015**.

DICHIARA (in caso di variazione)

DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal Dec. Lgs. 196/2003.

_____, li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

**Elenco Ditte – Aderenti al PSR della Regione Puglia
Misura 213 Campagna 2015**

| N° | Intestazione Ditta | CUUA | P. IVA |
|----|--------------------|------|--------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

ALLEGATO 2

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

RESPONSABILE UTENZE SIAN

Lungomare Nazario Sauro, 45/47- 70122 BARI

E-mail: n.cava@regione.puglia.it

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | PSR PUGLIA 2007-2013 BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO MISURA 213 - CAMPAGNA 2015 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN. |
|-----------------|--|

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Alla Via _____ n° _____ CAP _____ CF (1): _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

CHIEDE

LE CREDENZIALI (2) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

Timbro e firma

¹ La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.

² La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007-2013 21 aprile 2015, n. 84

**P.S.R. Puglia 2007-2013 - Misura 214 - Azione 1 -
"AGRICOLTURA BIOLOGICA" Presentazione
domande di pagamento - campagna 2015 - prose-
cuzione impegni bando 2012.**

Il giorno 21/04/2015 in Bari, nella sede dell'Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario
Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2007-2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della R. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsa-
bile dell'Asse II responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Con-
siglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Svi-
luppo Rurale da parte del FEASR che prevede la defi-
nizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per
il periodo 2007/2013.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 della Regione Puglia (di seguito indicato PSR),
approvato dalla Commissione Europea con Deci-
sione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla
Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148
del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008).

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo
2010, con la quale la Commissione Europea approva
la revisione del PSR della Regione Puglia per il
periodo di programmazione 2007-2013 e modifica
la decisione della Commissione C(2008)737 del
18/02/2008.

VISTO il Reg. UE n. 679/2011 della Commissione
del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE)
n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTA la Decisione della Commissione C(2012)
9700 del 19/12/2012 che approva la revisione del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
per il periodo di programmazione 2007-2013 e
modifica la Decisione della Commissione C(2008)
737/2008.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1472/2013 (BURP n°120/2013) che ha sostituito la
D.G.R. n. 2184 del 11 ottobre 2010, recante dispo-
sizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per ina-
dempienze dei beneficiari, in attuazione del D.M.
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
30125 del 22/12/09 - modificato dal DM n. 10346
del 13/05/11.

VISTO il Reg. (UE) N. 335/2013 DELLA COMMIS-
SIONE del 12 aprile 2013 che modifica il regola-
mento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR).

VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) ed in particolare l'art. 88 che dispone la
possibilità di continuare ad applicare gli interventi
nell'ambito dei programmi approvati dalla Commis-
sione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014.

VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLA-
MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento